



SENTENZA N. 112/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Nella persona del Primo Ref. dott.ssa Flavia D'Oro, in funzione di Giudice monocratico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero **73934** del registro di segreteria e proposto con ricorso depositato in data 9.6.2023 dal sig. **(omissis)**, elettivamente domiciliato, ai fini dell'istaurando procedimento, in Pontecagnano Faiano alla Piazza F. Sabato, 21, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura speciale in calce al presente atto, dagli avv.ti Michele ALTAMURA (C.F.: LTMMHL73C22E027H) e Carlo (OMISSIS)(C.F.: TCLCRL74P23H703B) che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di rito al numero di fax: 089 848527; ovvero agli indirizzi di
postale
elettronica
certificata:
avvmichelealtamura@pec.ordineforense.salerno.it e/o
carlotacelli@pec.ordineforense.salerno.it;

CONTRO

I.N.P.S. – Istituto Nazionale Previdenza Sociale, già IPOST (Istituto Postelegrafonici, ente soppresso ed assorbito in Inps ex art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con 2 modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), struttura territoriale di Battipaglia (SA), alla via della Previdenza, n. 6, cap. 84091, nella persona del legale

rappresentante pro tempore;

Per

La DECLARATORIA DI IRRIPETIBILITA' DELL'INDEBITO, num.: 16763673 (ove sussistente), di cui all'atto di accertamento e/o avviso di pagamento recapitato al ricorrente in data 12/5/2023. Accertamento e dichiarazione dell'illegittimità di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi, collegati, conseguenti e/o pregiudizievoli per l'odierno istante;

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI all'udienza del 21.2.2024, con l'assistenza del Dott. Fabio Esposito, gli avvocati Michele Altamura per il ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS.

Considerato in

FATTO

1. Con ricorso depositato in data 9.6.2023 e notificato in data 21.7.2023, il ricorrente – titolare di trattamento pensionistico numero 02109663 ctg VPT nonché di assegno vitalizio corrisposto dalla Regione Campania, proponeva ricorso contro il suddetto atto di accertamento e/o avviso di pagamento recapitato al ricorrente in data 12/5/2023 (provv. del 27.4.2023) con cui l'INPS sede di Battipaglia comunicava che *"a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 1.1.2012 al 31.12.2014, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. VPT n. 02109663 per un importo complessivo di euro 2.567,56 per i seguenti motivi: sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella*

spettante in quanto l'importo dei redditi è superiore ai limiti stabiliti dalla legge; a seguito di revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo del trattamento di famiglia spetta in misura diversa". Entro 30 giorni si intimava il pagamento della somma di 2.567,56, come da avviso di pagamento allegato. Nel medesimo atto viene comunicato che *"qualora l'Istituto non ottenga il rimborso di quanto richiesto, è tenuto per legge al recupero coattivo dei propri crediti avvalendosi anche dell'Agente della riscossione competente".*

Nel ricorso il ricorrente contesta che nell'atto non vi è riferimento al preciso ammontare dei limiti di reddito utilizzati per il ricalcolo delle spettanze di cui è titolare né alle ragioni di diritto che lo avrebbero determinato. Rammenta che analogo provvedimento fu emanato in data 6.2.2018, sospeso con ordinanza di questa Sezione n. 91/2018. Nonostante con sentenza n. 513/2021 di questa Sezione sia stata riconosciuta l'irripetibilità dell'importo, nelle more l'Istituto aveva comunque prelevato dalla pensione la somma di euro 446,76 ancora non restituiti al ricorrente.

In primo luogo, eccepiva la prescrizione del diritto alla ripetizione. Richiamava la sentenza n. 513/2021 di questa Sezione e sosteneva che l'atto impugnato fosse illegittimo per violazione dell'art. 1 e 3 della legge n. 241/90 per difetto di motivazione e violazione dei principi di chiarezza e trasparenza e degli artt. 24 e 97 della Cost; violazione dell'art. 52 comma 2 l. 88/1989, evidenziando che la richiesta di restituzione è stata formalizzata tra i nove e gli undici anni dopo l'effettuazione del pagamento in eccedenza e che non vi è dolo del pensionato in quanto da decenni il

suo reddito è trasmesso dalla Regione al Casellario centrale dei pensionati e quindi è conosciuto dall'Ente previdenziale, pertanto l'indebito è fondato sull'inerzia dell'Ente; violazione del legittimo affidamento del ricorrente su somme in buona fede ritenute congrue, violazione degli artt. 204, 205, 206 d.p.r. 1092/73. Formulava istanza di sospensiva sul presupposto della sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, in quanto l'avviso di pagamento obbliga il pensionato all'esborso in un'unica soluzione di una ragguardevole somma di denaro ammontante a poco meno di tre mensilità.

2. Alla camera di consiglio del 17.10.2023 fissata per la discussione della istanza cautelare, parte ricorrente insisteva per l'accoglimento dell'istanza cautelare e, richiamato, per quanto riguarda la notifica del ricorso alle sedi territoriali INPS, l'art 44 comma 3 del d.l. 269/2003, rappresentava che l'indebito è maturato negli anni 2012-2013-2014, ovvero tra i 9 e gli 11 anni fa. Richiamava a tale riguardo l'art. 13 comma 2 della legge 412/1991 che prevede che l'INPS proceda annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati e provvede al recupero dell'eventuale indebito entro l'anno successivo. L'indebito è quindi in parte prescritto e comunque irripetibile. In particolare, evidenziava che l'Inps non specifica nell'avviso di accertamento se l'indebito è causato da un errore dello stesso Inps o da dolo del pensionato, né riporta la norma violata specificando se l'indebito scaturisca o meno da procedura automatica. Pertanto, data l'assenza di motivazione nel provvedimento, rappresenta che risulta difficile anche formulare una difesa specifica da parte del ricorrente. Per quanto riguarda il periculum in mora l'avvocato

evidenziava che il ricorrente ha 91 anni e teme che non possa vedersi riconosciute le proprie ragioni. Rappresentava che un analogo provvedimento nei suoi confronti è stato adottato nel febbraio 2018 e che nonostante l'accoglimento dell'istanza cautelare e il successivo accoglimento del ricorso con sentenza n. 513/2021, l'Inps ha trattenuto comunque le somme, restituendole al ricorrente solo il 10 ottobre 2023, quindi 5 anni dopo. Nel caso di specie l'Inps non ha ancora iniziato a trattenere le somme.

3. Con ordinanza n. 208/2023 resa all'udienza del 17.10.2023 veniva accolta l'istanza cautelare.

Dopo il deposito del dispositivo e prima del deposito dell'ordinanza, in data 2.10.2023, parte ricorrente presentava istanza di correzione materiale per la correzione dell'indicazione della controparte nell'epigrafe del dispositivo (dove erroneamente era indicata la sede INPS di Napoli); in data 28.10.2023, dopo la pubblicazione dell'ordinanza, parte ricorrente rinunciava alla predetta istanza risultando nell'ordinanza l'indicazione corretta della controparte (INPS sede di Battipaglia). Avendo il procedimento per la correzione di errore materiale natura amministrativa (Cass., Sez. II, 3 maggio 1996, n. 4096) e ritenendo pertanto che la cosiddetta rinuncia sia assimilabile ad una revoca dell'istanza – che pertanto rendeva la predetta istanza *tamquam non esset* -, non vi era luogo a provvedere da parte di questo giudice.

4. In data 9.2.2024 si costituiva in giudizio l'INPS rappresentando che il credito dell'INPS trova fondamento nella previsione dell'art.1 comma 2 della legge 17 luglio 2015, n.109, di conversione del decreto legge 21

maggio 2015, n.65 che ha modificato l'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448 stabilendo che gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi rientrino nell'alveo delle prestazioni da considerare nel cd. "cumulo perequativo". Con Messaggio Hermes n.4221 del 19/10/2016 la D.C. pensioni ha comunicato alle Sedi i codici degli Enti che corrispondono i vitalizi interessati al divieto di cumulo ai fini della perequazione, tra i quali rientra anche la Regione Campania, stabilendo che le pensioni i cui titolari risultino percettori degli assegni vitalizi dovevano essere ricostituite a livello centrale con decorrenza calcolo 01/2012, o successiva, se la prestazione ha decorrenza posteriore a tale data. Nel caso in esame il ricorrente è titolare oltre che della pensione erogata dall'INPS quale ex dipendente dell'Istituto Postelegrafonici anche di assegno vitalizio corrisposto dalla Regione Campania, per cui ai fini del calcolo della perequazione l'INPS avrebbe dovuto tenere conto del cumulo con tale vitalizio. Per gli anni 2012, 2013 e 2014 l'INPS ha, invece, calcolato la perequazione senza tenere conto delle somme mensilmente percepite a titolo di vitalizio, per cui ha corrisposto una perequazione di importo maggiore a quello spettante. Con provvedimento del 15.03.2021, inviato a mezzo posta ordinaria, l'INPS ha, pertanto, proceduto a rideterminare, in applicazione delle disposizioni fornite dalla D.C. pensioni con il Messaggio Hermes n.4221 del 19/10/2016, l'importo della perequazione effettivamente spettante per gli anni 2012, 2013 e 2014, mentre con la raccomandata del 27.04.2023, inviata a mezzo a.r., ha chiesto la restituzione della maggiore perequazione corrisposta per gli anni suddetti, quantificata complessivamente in €.2.567,56. Il provvedimento del

15.03.2021 riporta in alto l'importo della pensione in data antecedente alla ricostituzione ed in basso l'importo corretto all'esito della procedura di autotutela. Le differenze tra i due importi derivano proprio dalla diversa misura della perequazione spettante all'esito dell'applicazione dell'art.1 comma 2 della legge 17 luglio 2015, n.109. Nell'allegata relazione amministrativa, inviata a mezzo mail in data 07.02.2024 dal funzionario INPS, è stato precisato che gli anni 2012, 2013 e 2014 non avevano costituito oggetto del primo provvedimento di ricostruzione della pensione emesso nell'anno 2018 ed impugnato con il precedente ricorso. Nella relazione amministrativa è stato anche precisato che l'indebito è stato estinto per compensazione. Per quanto riguarda, invece, la differenza di importo tra il provvedimento del 2021 e quello del 2023 si evidenzia, invece, che la stessa deriva dalla circostanza che nel primo provvedimento l'INPS ha quantificato anche un indebito relativo al trattamento di famiglia, che non è attinente con l'indebito pensionistico oggetto del presente giudizio. Il ricorrente ha percepito somme a titolo di perequazione pacificamente non dovute, per cui è tenuto a restituirle.

5. All'udienza del 21.2.2024 la Difesa del ricorrente rappresentava di essere venuto a conoscenza delle motivazioni per le quali è maturato il credito pensionistico solo con la memoria dell'INPS depositata il 9 febbraio 2024. Rileva che l'INPS era a conoscenza degli importi su cui avrebbe dovuto calcolare la perequazione, considerato anche che la medesima questione era sorta nel 2018 ed aveva portato all'accoglimento della pretesa del ricorrente con sentenza di questa Sezione n. 513/2021. Richiamava quindi i contenuti della predetta sentenza

evidenziando che nel caso di specie si tratta di procedura automatizzata regolata dall'art 9 della legge 428/85. In relazione al fatto che l'INPS ha replicato un errore già in precedenza commesso e sulla scorta di orientamenti consolidati della giurisprudenza chiedeva l'applicazione, in merito alle spese, dell'art. 31 comma 4 del C.G.C. L'INPS si riportava alla memoria e rappresentava che l'INPS ha il dovere di recuperare i crediti non prescritti e che in materia di indebito non vi sono orientamenti giurisprudenziali consolidati in quanto ogni fattispecie ha le sue peculiarità. La Difesa del ricorrente evidenziava a tale riguardo che invero una parte del credito (ovvero l'indebito relativo al periodo dal 1° gennaio 2012 all'11 maggio 2013) risulterebbe prescritto in quanto l'atto di accertamento è stato notificato il 12 maggio 2023.

Considerato in

DIRITTO

1. Alla luce degli atti prodotti in giudizio il ricorso è fondato e va accolto, dovendosi richiamare a tale riguardo le argomentazioni contenute nella sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 513/2021, che ha deciso un caso del tutto sovrapponibile a quello in esame.

L'iniziativa recuperatoria dell'INPS origina da operazioni di verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della legge 109/2015, di conversione del decreto-legge n. 65/2015 che ha stabilito che gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi rientrino nell'ambito delle prestazioni da considerare nel c.d. "cumulo perequativo".

Per la definizione del presente ricorso, ai fini della decisione sulla irrepetibilità o meno dell'indebito, deve necessariamente tenersi conto che

le somme indebitamente corrisposte sono state erogate con procedura automatizzata tenuto conto che gli aumenti perequativi vengono erogati mediante procedura automatizzata, sulla base della disciplina prevista dall'art. 9 della legge 7 agosto 1985 n. 428 e dell'art. 5 del D.P.R. 8 luglio 1986 n. 429; pertanto, alla fattispecie può essere applicata la giurisprudenza di questa Corte in proposito.

L'art. 9 della legge n. 428/1985 prevede il termine di un anno per rivedere le liquidazioni operate con procedure automatizzate e l'art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 429/1986 statuisce che le liquidazioni così disposte hanno carattere provvisorio, fino allo spirare del termine di un anno, lasciando comunque impregiudicata l'azione dell'Amministrazione per il recupero delle somme indebitamente corrisposte, anche dopo la scadenza di detto termine.

Le Sezioni Riunite di questa Corte, con la sentenza n. 4/2008/QM, hanno avuto modo di valutare le disposizioni riguardanti l'erogazione di somme con procedura automatizzata e, nello specifico, hanno affermato che *"circa la disposizione per la quale, in materia di liquidazioni disposte con procedure automatizzate, decorso il predetto termine annuale, resta comunque impregiudicata l'azione dell'Amministrazione per il recupero delle somme indebitamente corrisposte (art. 5, quarto comma, del d.P.R. 8 luglio 1986 n° 429), va poi osservato che, sia a voler considerare la norma riferita esclusivamente alla conservazione del diritto dell'Amministrazione ad attivare la ripetizione, anche successivamente alla scadenza del termine annuale, di quei soli indebiti maturati, in regime di provvisorietà, entro (e non oltre) il termine stesso, sia nel considerare*

la disposizione in esame estesa al diritto di recupero di indebiti ultrannuali, non può revocarsi in dubbio che, alla scadenza del termine annuale di che trattasi, si conclude ex lege il periodo di provvisorietà della liquidazione pensionistica disposta con procedura automatizzata, con cessazione della fase di incondizionata ripetibilità naturalmente collegata a detta fase, sicché il recupero di indebiti maturati oltre tale scadenza, pur rientrando tra le azioni di titolarità della p.a., resta comunque condizionato - secondo una lettura teleologica della norma funzionale alla ratio legis (cfr. Corte costituzionale, sentenza n° 166 del 1996 cit.) - dalla valutazione della sussistenza di uno stato soggettivo di buona fede in capo al beneficiario".

Le Sezioni Riunite si sono così espresse per la tutela dell'affidamento dei destinatari dei provvedimenti di recupero, dopo la scadenza del termine annuale predetto, sempre che gli indebiti si siano formati e accumulati senza alcuna loro negligenza, ma per gli errori addebitabili all'inerzia della pubblica amministrazione, protrattasi oltre il limite temporale ragionevolmente fissato dal legislatore.

Tuttavia, le Sezioni Riunite hanno aggiunto che *"trattandosi peraltro di valutazione di merito, varranno dunque al riguardo gli apprezzamenti del giudice nei singoli casi concreti."*

Nel caso in esame non è dato cogliere alcuna responsabilità del pensionato nell'errore in cui è incorso il Casellario pensionistico ai fini del calcolo della perequazione del trattamento pensionistico del ricorrente; né lo stesso poteva conoscere quali criteri dovevano essere applicati per il corretto calcolo della perequazione. E' emerso quindi che l'errore non può che essere addebitato in via esclusiva all'INPS che "ai fini del calcolo della

perequazione avrebbe dovuto tenere conto del cumulo con tale vitalizio. Per gli anni 2012, 2013 e 2014 l'INPS ha, invece, calcolato la perequazione senza tenere conto delle somme mensilmente percepite a titolo di vitalizio, per cui ha corrisposto una perequazione di importo maggiore a quello spettante" e "gli anni 2012, 2013 e 2014 non avevano costituito oggetto del primo provvedimento di ricostruzione della pensione emesso nell'anno 2018 ed impugnato con il precedente ricorso" (cfr. memoria INPS). L'applicazione delle disposizioni fornite dalla D.C. pensioni con il Messaggio Hermes n.4221 del 19/10/2016 e la rideterminazione dell'importo della perequazione effettivamente spettante per gli anni 2012, 2013 e 2014 è avvenuta solo con provvedimento del 15.03.2021, cui ha fatto seguito la raccomandata del 27.04.2023, con cui l'INPS ha chiesto la restituzione della maggiore perequazione corrisposta per gli anni suddetti, quantificata complessivamente in €.2.567,56.

Inoltre, va opportunamente considerato che le Sezioni Riunite, con la sentenza n. 2/2012/QM, anche in materia di indebiti derivanti dalla differenza tra pensione definitiva e pensione provvisoria, a tutela del pensionato in buona fede, hanno affermato il "*principio di affidamento del percettore in buona fede dell'indebito che matura e si consolida nel tempo*".

Ritenuta sussistere la buona fede del ricorrente, considerato che il recupero dell'indebito è avvenuto nel 2023, rispetto ad una novella del 2015, ed a delle indicazioni sulla sua applicazione diramate nel 2016 e che le norme in materia di recupero di somme erogate con procedura

automatizzata prescrivono il termine di un anno per la revisione dei relativi pagamenti, l'affidamento del pensionato può ritenersi consolidato. Va, infatti, considerato che i dati in base ai quali procedere alla rideterminazione del trattamento pensionistico del ricorrente risultavano sin da subito nella disponibilità dell'INPS e, pertanto, erano sin da subito a conoscenza dell'ente previdenziale; ne deriva, pertanto, che l'adozione dei provvedimenti di recupero oggetto di contestazione è intervenuta senza il rispetto del termine annuale indicato nella normativa, pur se tali somme sarebbero state, in astratto, legittimamente ripetibili.

Alla luce di quanto sopra esposto va, pertanto, dichiarata l'irripetibilità delle somme percepite dal ricorrente e disposta la restituzione integrale di quanto, ad oggi, già recuperato dall'Amministrazione.

Su tali importi non possono essere attribuiti gli interessi legali che hanno la funzione di compensare l'avente diritto della mancata disponibilità di somme comunque dovute, mentre nella specie l'indebito non è oggettivamente in contestazione.

2. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in €.800,00, a favore del ricorrente, dovendosi rigettare l'istanza di parte ricorrente relativa all'applicazione della previsione, di carattere sanzionatorio, di cui all'art. 31, comma 4, del C.G.C., potendo ravvisarsi le "ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati" cui si riferisce la predetta norma solo nei casi in cui sia tangibile la slealtà della condotta e l'abuso del processo in violazione del principio di lealtà processuale, presupposti che nel caso in esame non appaiono sussistere.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Campania - in composizione di Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non ripetibile l'indebito pensionistico richiesto dall'INPS;
- condanna l'INPS alla restituzione delle somme sino ad ora trattenute, su tali somme non sono dovuti interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite, quantificate in € 800,00 (ottocento,00), a favore della parte ricorrente.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso, il 21.2.2024.

Il Giudice

(Dott. Flavia D'Oro)

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 29.02.2024

Il Direttore della Segreteria Maurizio Lanzilli

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Flavia D'Oro)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Direttore della Segreteria Maurizio Lanzilli

f.to digitalmente